

AVVOCATURA COMUNALE

1. L'Avvocatura, nell'ambito della autonomia e di indipendenza che caratterizzano l'esercizio della professione forense, rappresenta e difende in giudizio il Comune nelle cause amministrative, civili, di lavoro, penali e tributarie in cui l'Ente sia parte, predisponendo ed assumendo tutti gli atti processuali necessari.

A tal fine:

- Studio della controversia e delle problematiche giuridiche sottese al giudizio anche di concerto con il Dipartimento interessato;
- Accesso alle cancellerie per il deposito ed il ritiro degli atti processuali;
- Partecipazione alle udienze;
- Adozione e notifica degli atti di esecuzione forzata per il recupero degli eventuali crediti;
- Predisposizione ed adozione degli atti di gravame, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori;

2. Attività di consulenza giuridico-legale ad Organi, Dipartimenti e Servizi dell'Ente, oltre alla assistenza legale stragiudiziale, in particolare attraverso la disamina delle questioni di diritto ad essa sottoposte e l'emissione di pareri legali sui quesiti di volta in volta sollevati..